



Via don Angelo Pagano, 1- 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 - 0818632466

CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R - CODICE FISCALE: 94079330653

URL: www.itipacinotti.edu.it - email: sais07600r@istruzione.it - PEC: sais07600r@pec.istruzione.it

ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI MECCANICA, MECCATRONICA -
TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"Antonio PACINOTTI" - SCAFATI (SA)
Prot. 0018734 del 06/11/2024
V (Uscita)

Ai Docenti
Agli allievi
Ai Genitori Atti/ALBO Sito WEB

Anno scolastico 2024/2025

Direttiva N. 53

Oggetto: chiarimenti in materia di giustificazione delle assenze alunni. Abolizione del certificato medico.

Visto il Regolamento d'Istituto (aggiornamento del 30/10/2024 delibera n.75 C.d.D. e n.180 del C.d.I.);

Vista la legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024

SI COMUNICA

Con la legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 è stato abolito in Campania l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffusive.

Resta in vigore l'obbligo per i genitori di giustificare le assenze dei propri figli tramite l'utilizzo del portale Argo specificando la motivazione delle assenze (salute, familiari o diversi).

L'insegnante della prima ora verifica sul registro elettronico le giustificazioni pervenute. Gli alunni privi di giustificazione saranno ammessi in classe con riserva, annotando sul registro di classe l'obbligo per l'alunno di presentare regolare giustificazione il giorno dopo; nel caso in cui la negligenza nella giustificazione si ripeta per tre volte, saranno avvisati i genitori che dovranno provvedere tempestivamente alla relativa giustificazione. Se non giustificate, le assenze influiranno negativamente sul voto di condotta

Si ricorda che nei segmenti formativi della scuola dell'obbligo il presupposto fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale (DPR 122/2009), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti.

Il Collegio dei docenti con delibera del 30/10/2024 n.74 ha previsto le seguenti deroghe motivate e straordinarie al limite di assenze previsto dalla normativa vigente:

- gravi motivi di salute adeguatamente e tempestivamente documentati (in tal caso le assenze devono essere continuative o, se saltuarie, sempre riferite alla stessa patologia e certificate dall'ASL competente o da medico di famiglia su base di documentazione specialistica o ospedaliera);
- terapie e/o cure programmate (comprese le donazioni di sangue);
- gravi problemi di famiglia (gravissima malattia di un congiunto, perdita di un membro della famiglia anagrafica, trasferimenti in corso d'anno);
- trasferimenti da un indirizzo all'altro;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. a livello nazionale;
- partecipazione a gare, concorsi, esami, competizioni di un certo rilievo attinenti alla formazione scolastica (attività musicali o artistiche);
- situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati da enti competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, psicologi convenzionati SSN);
- situazione certificata di difficoltà emotiva o instabilità socioculturale;
- deroghe previste dal PEI per alunni H;
- cause di forza maggiore (calamità naturali, gravi eventi atmosferici, ecc.).


Tali tipologie di assenze devono essere adeguatamente e tempestivamente documentate (prima con giustificazione della famiglia e poi con attestazione dell'ente/associazione/istituzione preposti) e la certificazione relativa deve essere custodita nel fascicolo dell'alunno.

Le certificazioni finalizzate all'applicazione delle deroghe devono essere presentate contestualmente o immediatamente dopo l'assenza effettuata.

Non verranno considerate valide le certificazioni o le motivazioni addotte a fine anno scolastico o cumulative di assenze periodiche precedenti.

Le assenze per malattia saltuarie e non collegate alla singola grave patologia rientrano comunque nel monte ore delle assenze.

In concreto, pur non essendo previsto alcun obbligo per i genitori di presentare certificazione medica per il rientro a scuola dopo assenze prolungate, per l'applicazione delle deroghe al tetto dei giorni di assenza previsto dal DPR 122/2009, i genitori saranno chiamati comunque a produrre la certificazione e/o le attestazioni che possano permettere di valutare l'applicabilità delle deroghe previste per la validità dell'anno scolastico e l'ammissione alla classe successiva. Nessuna deroga può essere considerata sulla base di autocertificazioni prodotte dai genitori.



Il Dirigente Scolastico
 Adriana Maria Loredana MIRO